

Allegato "A" al n. 17631/8724 di repertorio

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita una fondazione denominata Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Onlus (d’ora innanzi “Fondazione”), con sede in Milano, viale Premuda n. 38/A.

Art. 2 (Scopo)

2.1 La Fondazione nasce come frutto della testimonianza di fede e di amore che Francesca ha lasciato con la sua pur breve vita, e con lo scopo di perpetuare la tenerezza con cui il suo sguardo amava sempre rivolgersi ai più poveri, ai più bisognosi, ai più piccoli.

La Fondazione, pertanto, si ispira ai valori cristiani della carità, del rispetto del valore e della dignità di ogni vita umana, della gioia della condivisione fraterna e della fiducia nella forza dell’amore universale.

2.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nei settori della beneficenza, assistenza sociale e formazione.

La Fondazione ha come scopo la realizzazione di qualsiasi forma di intervento volto ad alleviare il disagio dell’infanzia e dell’adolescenza, in particolare nei paesi più poveri del mondo, attraverso:

- a) l’informazione, mediante qualunque mezzo di comunicazione, inclusa l’organizzazione di seminari, incontri, convegni, ritiri ed altre manifestazioni volte a sensibilizzare i singoli, le scuole, le università, le realtà aziendali ed in genere le varie realtà sociali sull’infanzia, i diritti dei bambini, l’uguaglianza sociale, la non discriminazione;
- b) qualunque genere di attività ed iniziativa, compresa l’adozione a distanza, volte alla raccolta di fondi, per finanziare e realizzare progetti specifici di sostegno degli orfanotrofi e delle altre strutture di accoglienza ed assistenza di bambini e giovani in difficoltà;
- c) il sostegno alle mamme e ai nuclei famigliari;
- d) la diffusione della cultura del volontariato, la formazione dei volontari, e l’organizzazione di programmi di volontariato, di breve o lunga durata, presso orfanotrofi, scuole, ospedali pediatrici o presso realtà ad essi collegate;
- e) la collaborazione con altri enti senza scopo di lucro, nazionali ed internazionali, con analoghi fini.
- f) progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- g) fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni vittime di catastrofi.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle strumentali alla realizzazione degli scopi indicati, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 3 (Durata)

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale, nonché dai beni mobili ed immobili che saranno di seguito acquisiti, a qualunque titolo, dalla Fondazione stessa.

Art. 5 **(Proventi)**

5.1 Per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente art. 2, la Fondazione utilizza i proventi costituiti:

- a) dalle rendite del patrimonio di cui all'art. 4;
- b) dai contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione, nonché dai contributi dei Sostenitori, ordinari e straordinari, temporanei e perpetui;
- c) dalle contribuzioni, dai lasciti e dalle donazioni che perverranno alla Fondazione, in qualunque forma ed a qualunque titolo, che il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato di destinare a patrimonio;
- d) dai benefici derivanti dall'effettuazione di attività istituzionali della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato di destinare a patrimonio;
- e) dalle somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento patrimoniale per deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) dai contributi di enti o organi regionali, statali ed internazionali, sempre salve le specifiche indicazioni degli stessi.

5.2 L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 30 giugno di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 30 giugno 2001.

5.3 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati. Gli eventuali utili o avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione di attività istituzionali della Fondazione e di quelle connesse o destinati dal Consiglio all'incremento del patrimonio.

Art. 6 **(Organi della Fondazione)**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori.

Art. 7 **(Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione)**

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di tre sino ad un massimo di undici membri.

7.2 Del Consiglio di Amministrazione fanno parte a vita i Consiglieri vitalizi. Gli altri Consiglieri durano in carica un triennio e sono eletti dai Consiglieri vitalizi, i quali ne fissano il numero con deliberazione presa a maggioranza.

7.3 I Consiglieri vitalizi si riservano il diritto, in caso di morte, dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica, di designare ciascuno il proprio successore quale Consigliere vitalizio. I Consiglieri vitalizi si riservano altresì il diritto di nominare altri Consiglieri vitalizi con analoghi diritti, con deliberazione presa all'unanimità.

7.4 La temporanea mancanza di membri del Consiglio non ne impedisce la piena attività, sino all'eventuale nomina dei nuovi Consiglieri o riduzione del numero degli stessi con delibera dei Consiglieri vitalizi.

7.5 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:

- a) determina gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- b) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, salvo quanto all'art. 9.1;
- c) decide il numero e nomina i membri del Collegio dei Revisori;
- d) nomina, se del caso, un Comitato Esecutivo, e decide il numero dei suoi membri;
- e) redige il bilancio annuale;
- f) si riunisce, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per approvare il bilancio e per deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, nel rispetto degli scopi della Fondazione e sentiti, eventualmente, Comitati Tecnici all'uopo nominati;
- g) amministra il patrimonio della Fondazione;
- h) delibera sull'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari nel rispetto della normativa vigente;
- i) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa vigente;
- j) nomina, se del caso, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- k) delibera le eventuali modifiche dello statuto e le sottopone all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 8

(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente – di sua iniziativa o in seguito a richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri – da farsi mediante lettera raccomandata A.R., ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o mediante posta elettronica inviato almeno otto giorni prima all'ultimo indirizzo mail comunicato dai consiglieri alla società, con l'indicazione del giorno, ora, luogo ed ordine del giorno e conferma di ricezione da parte dei destinatari.

8.2 Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale, se nominato, o, in mancanza, da persona designata dal Consiglio stesso.

I verbali di ciascuna riunione devono essere trascritti su apposito libro in ordine cronologico.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in tele-conferenza o in video-conferenza, con l'ausilio delle relative

tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 9

(Presidenza)

9.1 Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta, nell'atto costitutivo e dura in carica a vita. In caso di dimissioni, morte o recesso per qualsiasi causa, il nuovo Presidente è nominato dal Consiglio, fra i suoi membri; egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio, fra i suoi membri; egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

9.2 Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi di ogni genere e grado (ivi comprese le procedure arbitrali).

9.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e il Comitato Esecutivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta o in via generale. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del medesimo nella sua prima riunione.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure e deleghe per il compimento di singoli atti e/o categorie di atti anche a persone estranee alla Fondazione, di compromettere per arbitri, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

9.6 Fra i membri del Consiglio di Amministrazione può essere altresì nominato un Presidente Onorario in considerazione delle benemeritenze acquisite nei confronti della Fondazione o del suo particolare carisma morale e spirituale in relazione agli scopi dalla stessa perseguiti.

Il Presidente Onorario può essere nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio, fra i suoi membri. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Onorario non ha la legale rappresentanza della Fondazione, né svolge, neppure vicariamente, le funzioni del Presidente della Fondazione.

Art. 10 **(Comitato Esecutivo)**

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, che dura in carica tre anni, composto dal Presidente del Consiglio, dal Vice Presidente e di massimo altri tre membri del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo può essere nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

10.2 Esso ha il compito di sovrintendere all'attività della Fondazione, di deliberare ogni operazione di ordinaria amministrazione, di redigere il bilancio annuale e di esercitare, per sua delega, ogni potere e compito conferitogli dal Consiglio.

10.3 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, con raccomandata A.R. ricevuta almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante telefax inviato almeno tre giorni prima, con l'indicazione del giorno, ora, luogo ed ordine del giorno.

10.4 Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.5 Delle riunioni del Comitato Esecutivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto su apposito libro in ordine cronologico. Le funzioni del Segretario sono svolte dal Segretario Generale, se nominato, o, in mancanza, da persona designata dal Comitato stesso.

Art. 11 **(Collegio dei Revisori)**

11.1 Il Collegio dei Revisori è composto di minimo tre e massimo cinque membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.2 Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.

11.3 I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 12
(Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, specificamente approvate dal Consiglio.

Art. 13
(Scioglimento)

13.1 La Fondazione si estingue qualora il suo scopo si sia esaurito o sia divenuto impossibile.

13.2 I beni che restano dopo eseguita la liquidazione, saranno devoluti in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e comunque, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale od ai fini di pubblica utilità, sempre nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 460/1997 e successive modifiche.

13.3 In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri.

Art. 14
(Albo dei Sostenitori benemeriti)

Il Consiglio di Amministrazione potrà, con delibera motivata e presa a maggioranza, attribuire la qualifica temporanea o perpetua di Sostenitore benemerito a coloro – persone fisiche o Enti, anche di fatto – che abbiano acquisito nei confronti della Fondazione particolari benemeritenze, in considerazione del sostegno, alla stessa prestato, di ordine materiale o spirituale.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, presso la sede della Fondazione, l'Albo dei Sostenitori benemeriti.

Art. 15
(Comitati tecnici e scientifici)

Con deliberazione del Consiglio possono essere costituiti Comitati tecnici o scientifici composti da persone particolarmente esperte sulle materie e sui problemi connessi agli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 2, con il compito di esprimere il proprio parere e fornire la propria assistenza tecnica sulle questioni agli stessi sottoposte.

Art. 16
(Norme applicabili)

16.1 Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in tema di Fondazioni.

F.to Maria Vittoria Rava

F.to LUCA BARASSI notaio